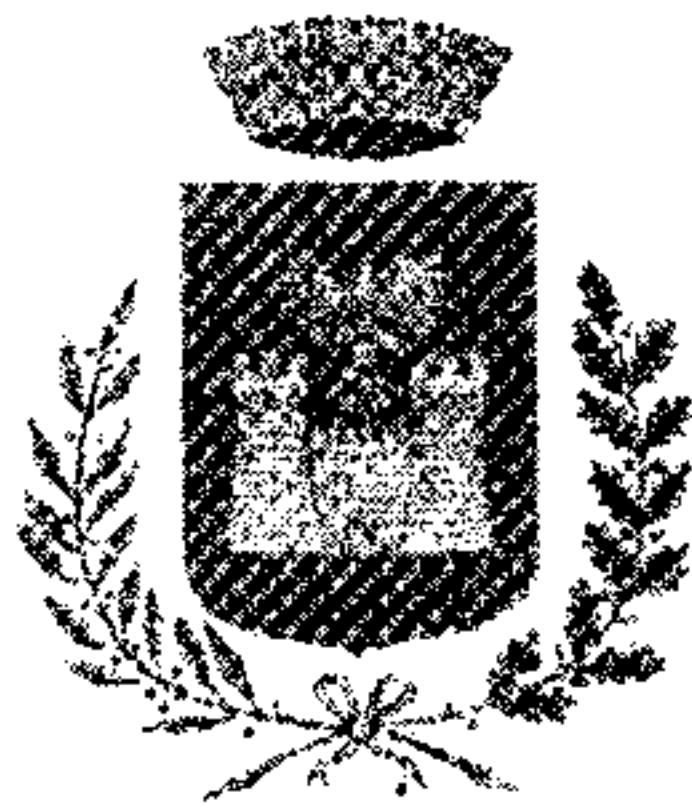
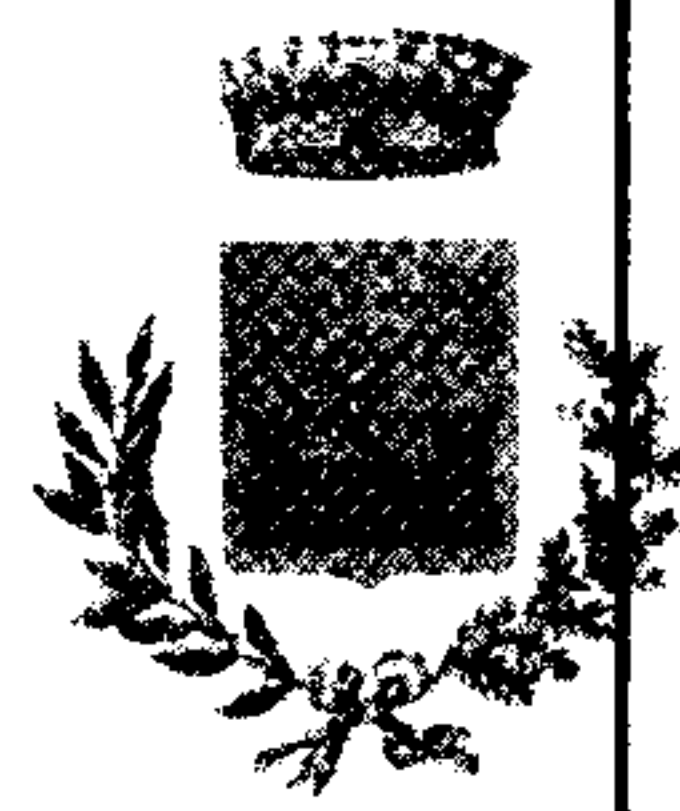




**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



# **PROTOCOLLO D'INTESA SULLE MODALITA' DI RELAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI**

**IL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO**

**E**

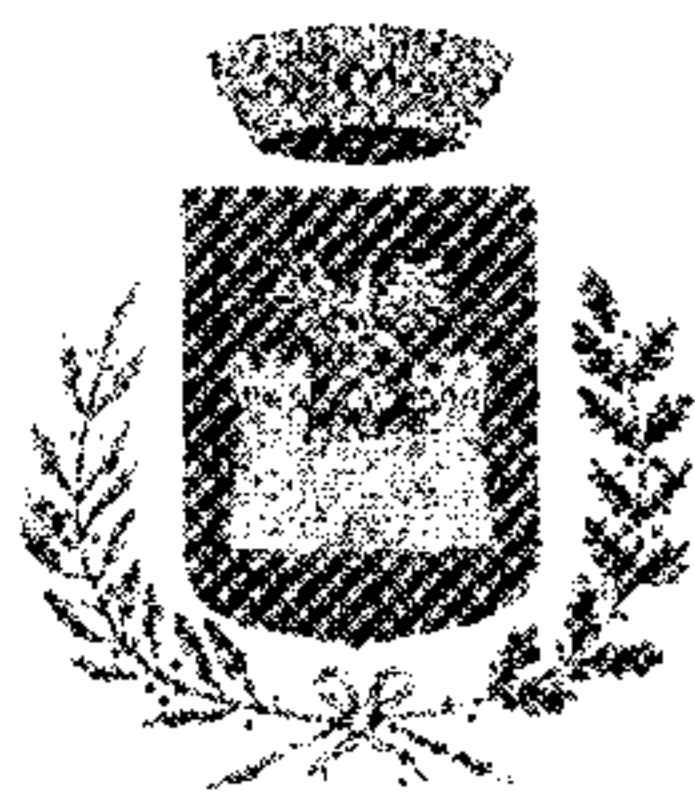
**OO.SS.**

**E**

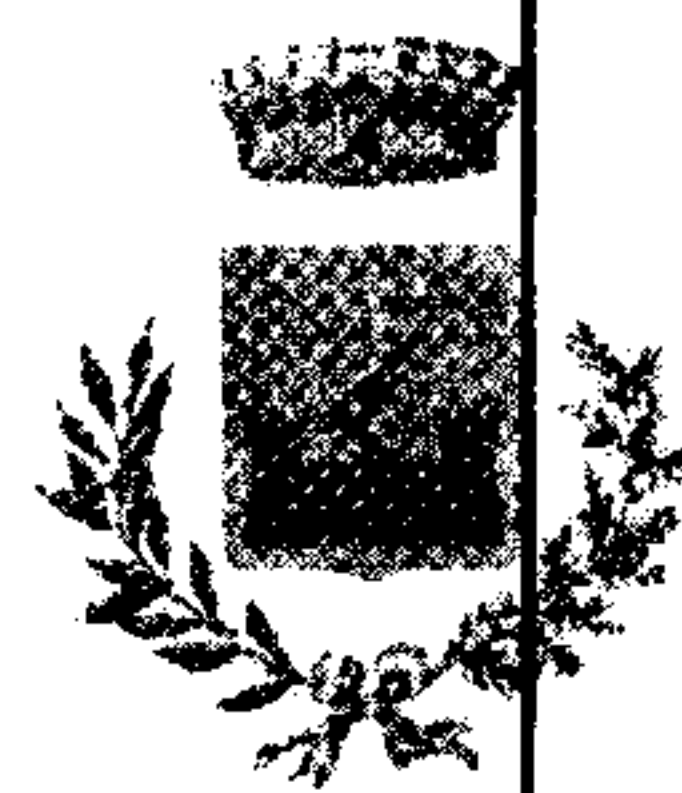
**RSU DEL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO**

*[Handwritten signatures and initials]*





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



Premesso che, a seguito della stipula del nuovo contratto nazionale di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali, sottoscritto dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali in data 21 maggio 2018:

- il CCNL delle Funzioni Locali si applica a tutte le amministrazioni del comparto indicate dall'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;
- le parti uniformano la propria condotta nei diversi livelli di relazioni sindacali ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti cercando di prevenire in ogni modo i conflitti;
- le amministrazioni adempiono agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.Lgs 165/2001 con i contratti integrativi sottoscritti e ne assicurano l'osservanza nelle modalità e dei tempi previsti;
- il CCNL 21/5/2018 del Comparto delle Funzioni Locali prevede, in coerenza con le disposizioni dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001, nuove modalità nelle relazioni sindacali;
- le procedure relative alla contrattazione collettiva devono assicurare adeguati livelli di efficienza produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

Tutto ciò premesso i soggetti sotto indicati:

- riconoscono il sistema delle relazioni sindacali quale strumento essenziale per il buon funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale
- sottoscrivono l'allegato protocollo d'intesa

Vermezzo con Zelo, lì 14/05/2019 - ore 12:00

LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE:

Il Presidente - Dott. Massimo Equizi

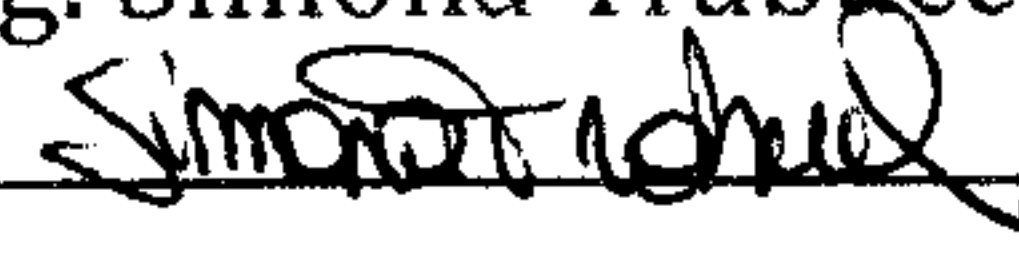


Componenti:

Rag. Viviana Pastori

ASSENTE

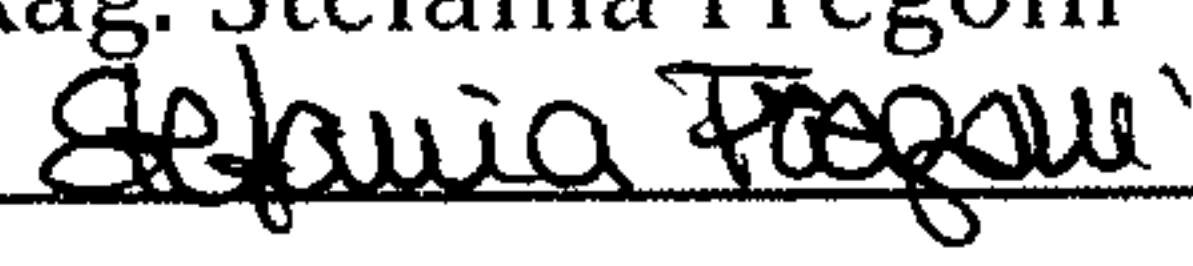
Rag. Simona Trabucchi



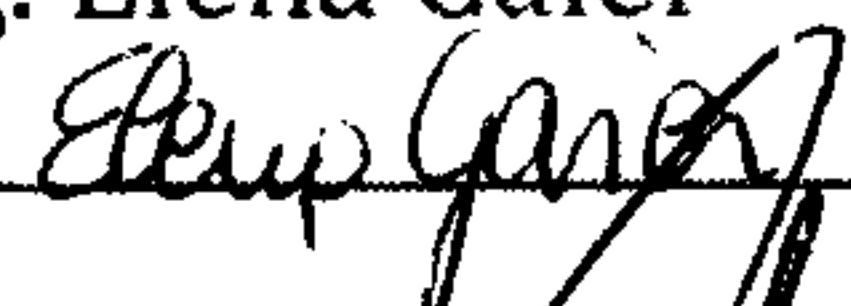
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U.

Rag. Stefania Fregoni

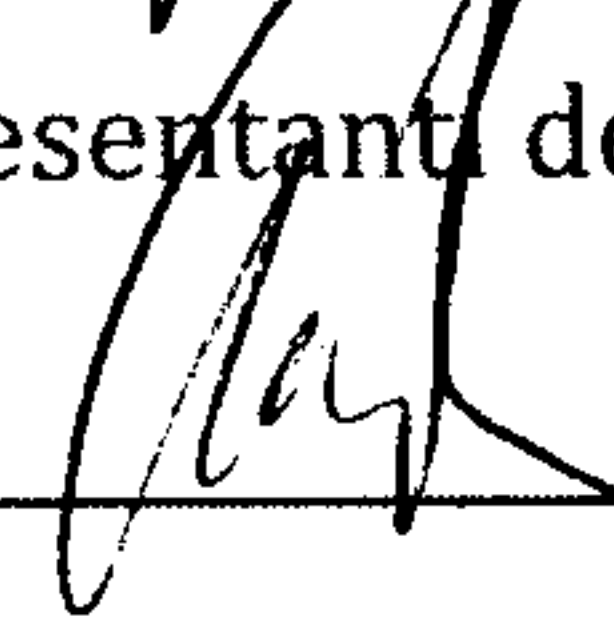


Sig. Elena Gaier



I rappresentanti delle OO.SS.

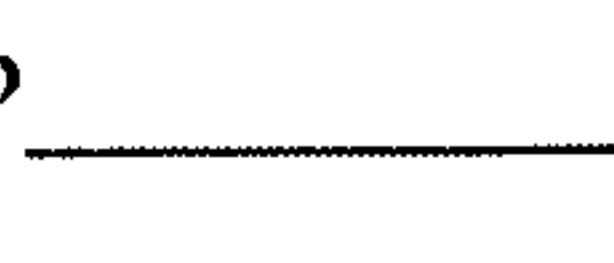
UIL FP



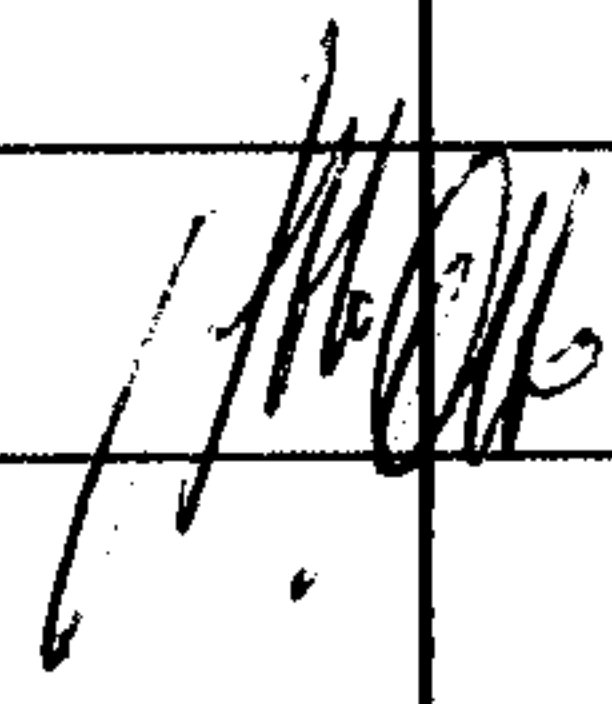
CISL



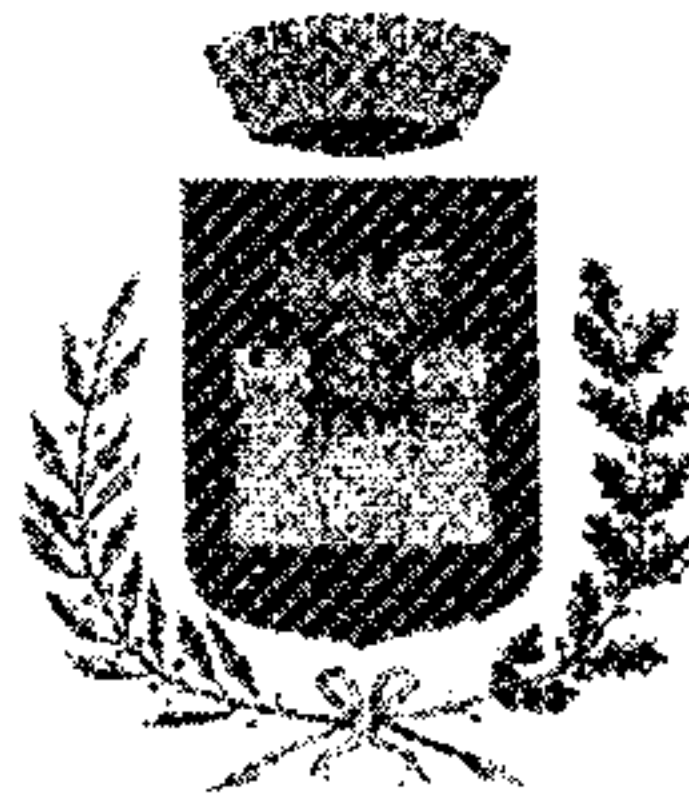
CGIL FP



CSA Reg. e AA.LL.







**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



**ART. 1**  
**Premessa**

1. Il presente protocollo d'intesa regola le modalità delle relazioni sindacali, i tempi e l'applicazione dei diversi istituti contrattuali a tali relazioni.
2. Esso si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Vermezzo con Zelo in servizio a tempo indeterminato e determinato ed ai lavoratori con contratto di somministrazione.
3. Il presente protocollo d'intesa ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli che seguono.
4. Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale e si rinnova automaticamente, fatte salve le eventuali modifiche dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro o alla volontà delle parti.
5. Al personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente protocollo.

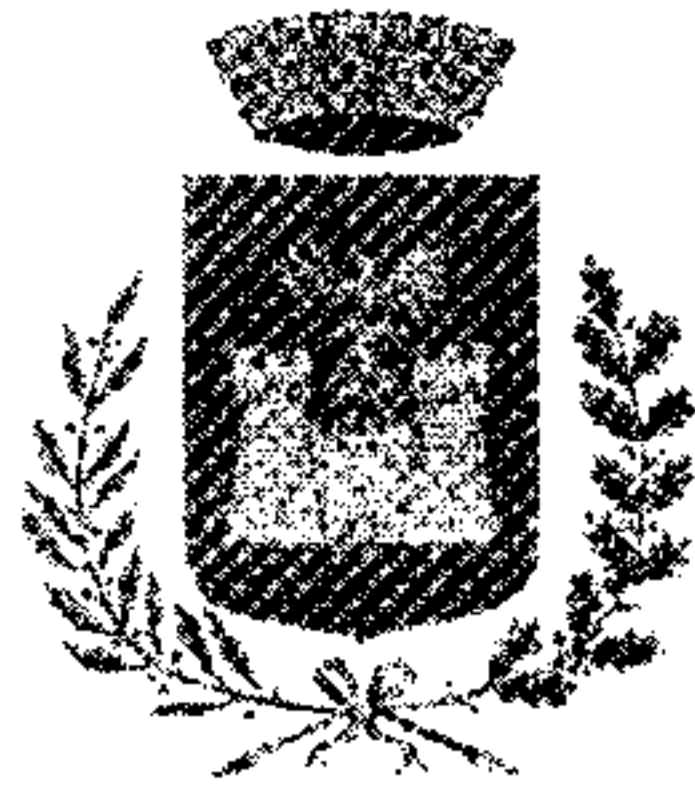
**ART. 2**  
**Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni del presente protocollo d'intesa e dei contratti collettivi decentrati integrativi nel periodo di vigenza dello stesso protocollo d'intesa per:
  - a) *criterio* si intende il puntuale parametro di definizione di un istituto, un'indennità, una clausola, ecc.
  - b) *criterio generale* si intende la regola generale per l'individuazione di un istituto, un'indennità, una clausola, ecc.
  - c) *misura* si intende il valore economico di un'indennità o un fattore di promozione di un elemento determinante dell'attività lavorativa (condizioni di sicurezza)
  - d) *articolazione* si intende la disposizione ordinata delle parti di un istituto contrattuale.

**ART. 3**  
**Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia dei contratti decentrati**

1. Il contratto collettivo integrativo (CCI) ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/5/2018 si intende pienamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale di cui all'art. 7 del citato CCNL, sia sottoscritto per la parte sindacale:
  - a) dalla RSU
  - b) dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL che hanno partecipato alla contrattazione decentrata
  - c) per la parte datoriale, dal Presidente della delegazione, previo atto autorizzativo della Giunta comunale e previa acquisizione del prescritto parere ex articolo 8, comma 6, del CCNL 21/5/2018
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL qualora il numero degli iscritti rappresentato da tali OO.SS. costituisca almeno la metà più uno dei





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



dipendenti complessivamente iscritti al sindacato nell'Ente, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.

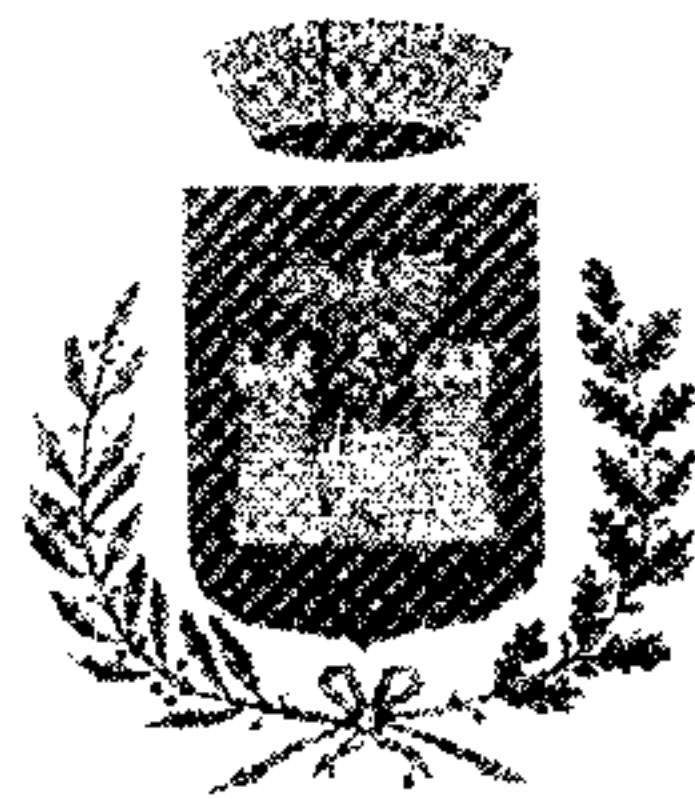
3. Il CCI è comunque efficace, anche senza la sottoscrizione delle OO.SS. nel caso in cui sia stato sottoscritto dalla RSU.
4. Non si ritiene, infine, efficace il CCI qualora la RSU, regolarmente costituita ed in carica, non lo sottoscriva.
5. Il CCI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo nelle sue parti giuridiche ed economiche, compresa l'erogazione delle indennità fisse e ricorrenti previste nello stesso CCI, fatti salvi gli istituti per i quali è esplicitamente previste la negoziazione con cadenza annuale.
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del CCI l'amministrazione trasmetterà il testo del CCI, corredato della relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, all'Aran.

**ART. 4**

**Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Dato atto che:
  - a) le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, c.2 del Codice civile (art. 40, c. 3-quinques del D.Lgs 165/01).
  - b) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.
  - c) nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire contestualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del CCNL 21/5/2018, al fine di prevenire contenziosi ed applicazioni difformi rispetto alla volontà delle parti, qualora emergesse una difformità nell'interpretazione delle norme contrattuali e si ponesse un dubbio di legittimità su una o più clausole sottoscritte l'Amministrazione si impegna a non modificare unilateralmente il contenuto del CCI né a sospendere l'applicazione. Entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione di tale problematica la parte pubblica convoca un'apposita delegazione trattante che potrà modificare tramite accordo il contenuto delle clausole oggetto del confronto. Qualora non si trovasse un accordo verrà steso dalle parti un apposito quesito da inviare all'osservatorio di cui all'articolo 3, comma 6, del CCNL 21/5/2018. Le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali e a non richiedere ulteriori pareri in merito in attesa di tale interpretazione.





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



**ART. 5**  
**Relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. L'Amministrazione convoca la delegazione trattante, composta dai soggetti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del CCNL 21/5/2018, entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma per l'avvio della contrattazione decentrata e nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL, fatta salva diversa intesa fra le parti, favorendo la massima partecipazione e possibilmente concordando con tutti i titolari della contrattazione integrativa la data dell'incontro.
3. La convocazione deve prevedere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e per ogni seduta deve essere redatto un sintetico verbale delle decisioni assunte e delle posizioni espresse.
4. La predisposizione del verbale è a cura dell'amministrazione comunale che successivamente, previa verifica delle parti, provvederà a raccogliere le sottoscrizioni dei presenti alla delegazione con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste.
5. Qualora gli argomenti non siano trattati per intero e ne venga rinviata la discussione, prima del termine della seduta verrà fissata la data del successivo incontro, del quale, di norma, verrà comunque data comunicazione scritta tramite Pec o a mezzo fax a tutti i soggetti che ne hanno titolo, almeno 5 giorni prima del nuovo incontro. Fatti salvi casi d'urgenza situazioni particolari la nuova convocazione dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla precedente.
6. Nel caso di provvedimenti unilaterali assunti dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 40, comma 3-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 8, comma 4 del CCNL 21/5/2018 saranno riportati, in allegato, gli eventuali pareri della RSU e delle OO.SS.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del CCNL 21/5/2018, ove siano stati assunti i provvedimenti di cui al comma precedente l'Amministrazione invia all'Osservatorio nazionale presso l'Aran gli atti relativi alle azioni unilaterali intraprese, i verbali delle sedute negoziali della sessione contrattuale in oggetto e le eventuali osservazioni che le parti sindacali vorranno produrre entro un termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di mancato accordo.

**ART. 6**  
**Norme di comportamento e clausole di raffreddamento**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Le clausole contenute nei CCI e nei protocolli d'intesa sottoscritti qualora non contemplino una data di scadenza o la stessa non sia naturalmente legata all'applicazione di alcuni istituti, continuano a trovare applicazione tra le parti salve diverse intese successivamente intervenute che ne modifichino o ne integrino i contenuti o eventuale disdetta comunicata





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
**Città Metropolitana di Milano**



dalla restante parte. In quest'ultimo caso le citate clausole cesseranno di avere applicazione tra le parti decorsi dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della disdetta trasmessa tramite raccomandata o Pec.

3. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e del confronto le parti non possono, sulle materie oggetto di contrattazione o confronto, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima che siano decorsi i tempi fissati dal presente accordo.

**ART. 7**

**Materie oggetto di contrattazione integrativa**

1. Si dà atto che, in applicazione dell'articolo 7, comma 2 sono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:
- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
  - b) i criteri per l'attuazione dei premi correlati alla *performance*;
  - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
  - d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-*bis*, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
  - e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-*quinques*, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
  - f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-*quinques*, comma 1;
  - g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifici leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
  - h) i criteri generali per l'attivazione di piani di *welfare* integrativo;
  - i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
  - j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
  - k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
  - l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
  - m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
  - n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
  - o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000;
  - p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



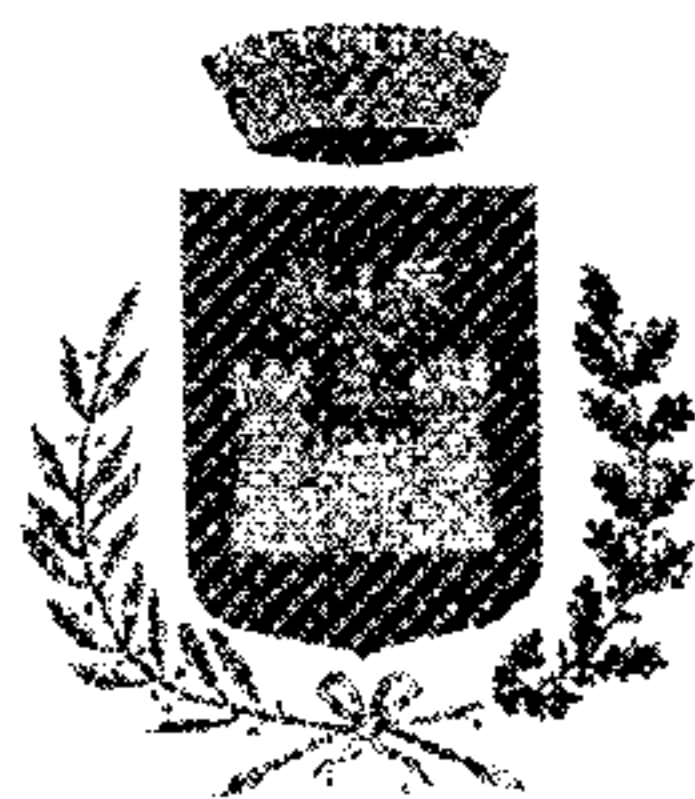
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
  - r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
  - s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14/9/2000;
  - t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
  - u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
  - v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
  - w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
  - x) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.
2. Come previsto dal comma 5 dell'art. 8 del CCNL 21/5/2018 qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) dell'art. 7 dello stesso CCNL ed il protrarsi delle trattative determini in oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, il Comune può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
3. Nel caso di cui al comma 4, del citato art. 8 del CCNL del 21/5/2018 decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z) dello stesso CCNL. In tal caso nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai Responsabili di servizio saranno riportati gli eventuali pareri delle OO.SS. e della RSU.
4. Nei casi contemplati dai precedenti commi 2 e 3 si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 6.

**ART. 8**

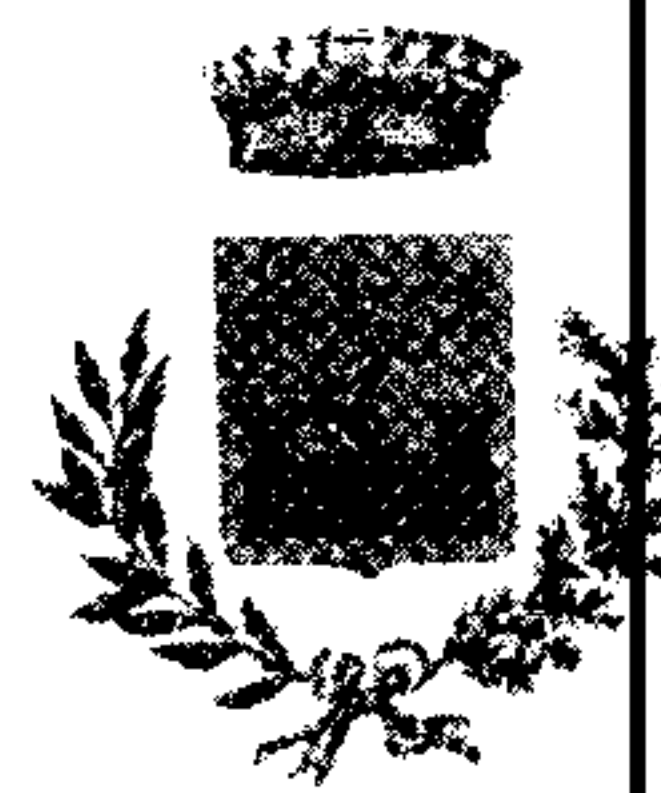
**Materie oggetto di confronto**

1. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di confronto, con particolare riferimento a:
- a. l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
  - b. i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
  - c. l'individuazione dei profili professionali;





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
*Città Metropolitana di Milano*



- d. i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzative;
  - e. i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
  - f. il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.165/2001;
  - g. i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
  - h. linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative;
2. Le parti concordano che, fino alla conclusione del confronto secondo le modalità indicate al successivo art. 8, sulle materie di cui al precedente comma 2 restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

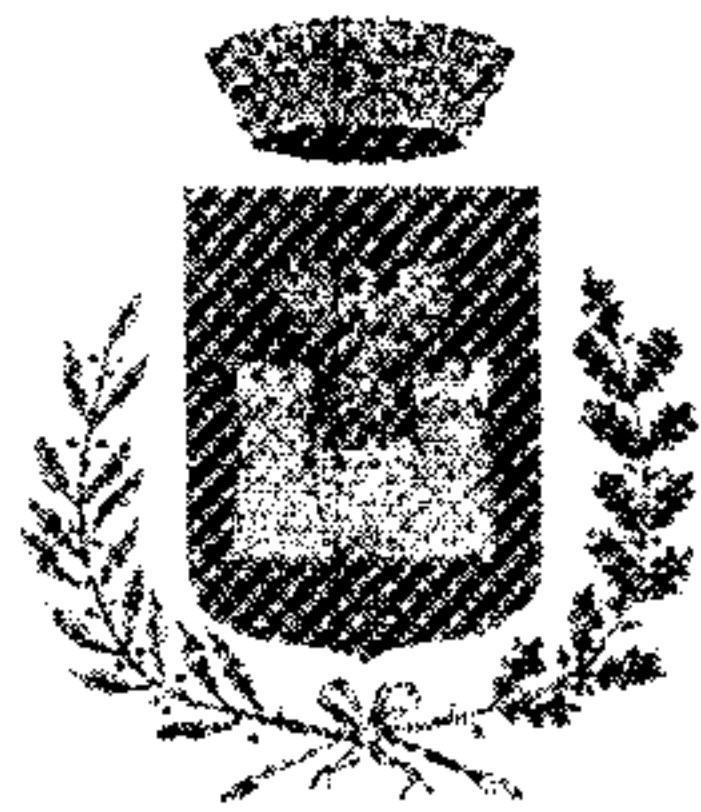
**ART. 9**  
**Modalità di confronto**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 del CCNL 21/5/2018 di esprimere valutazioni esauritive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. A seguito dell'informazione ricevuta con le modalità previste dal successivo art. 9 dalle OO.SS. e dalla RSU ciascuno dei soggetti sindacali può richiedere entro 5 giorni il confronto.
3. Tale confronto dovrà avvenire in tempi rapidi in una data che permetta comunque la più ampia partecipazione possibile.
4. La richiesta di attivazione della procedura di confronto dovrà avvenire a mezzo Pec o fax.
5. L'incontro può anche essere proposto dall'ente, contestualmente all'invio dell'informazione.
6. La procedura di confronto, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
7. Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione del confronto entro i termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni non prima che siano trascorsi 15 giorni dall'invio dell'informazione. Durante il confronto le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
8. Il confronto si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data del primo incontro. Dell'esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti al confronto da cui risultino le reciproche posizioni. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
9. La parte datoriale è rappresentata al tavolo del confronto dalla delegazione di parte pubblica individuata secondo i criteri di cui all'art. 7, c.3 del CCNL 21.5.2018.

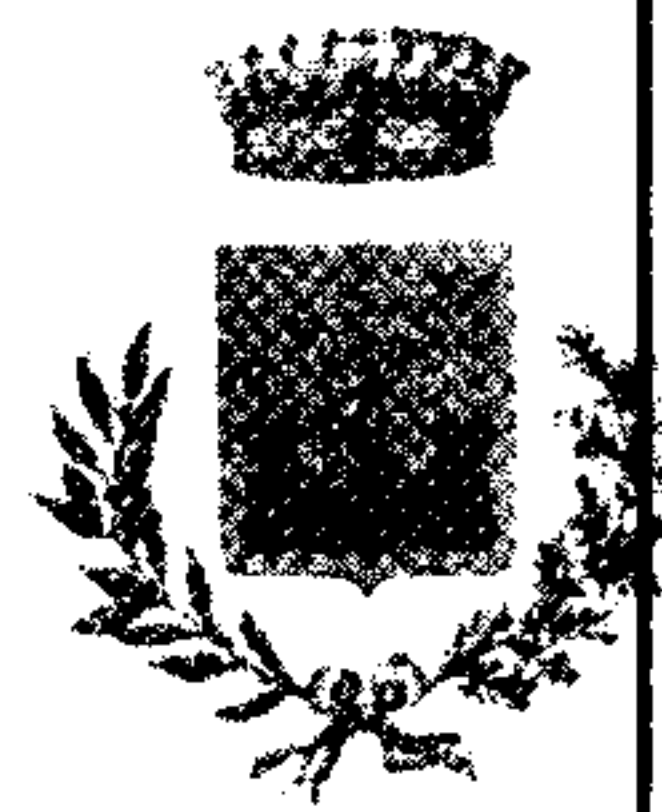
**ART. 10**  
**Informazione**

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti e consiste nell'invio di dati, documenti, bozze di delibere e/o determinazioni ed altri elementi conoscitivi relativi alla materia oggetto di possibile confronto o contrattazione.





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
**Città Metropolitana di Milano**



2. L'informazione, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente protocollo d'intesa e dei contratti vigenti, essendo finalizzata a consentire ai soggetti sindacali una approfondita valutazione della materia sia essa demandata alla contrattazione o al confronto, è sempre preventiva.
3. Per quanto riguarda la RSU, l'informazione è trasmessa tramite la posta elettronica istituzionale dell'ente. Relativamente alle OO.SS. l'informazione dovrà essere effettuata tramite Pec o qualora non sia stata comunicata a mezzo fax.
4. L'informazione viene data di norma entro 15 gg lavorativi, in caso di urgenza almeno entro 5 gg lavorativi, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
5. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 4 ccnl 21.05.2018, tutte le materie indicate all'art. 5 "Confronto" e all'art. 7 "Contrattazione Integrativa" del ccnl 21.08.2018. l'informazione costituisce presupposto per la loro attivazione.
6. L'Amministrazione individuerà il Responsabile dell'informazione e ne darà comunicazione alle OO.SS e RSU.

**ART. 11**

**Gruppi di lavoro - tavoli tecnici**

1. Al fine di affrontare particolari tematiche di carattere contingente, al tavolo negoziale possono essere istituiti dei gruppi di lavoro e/o tavoli tecnici.
2. I componenti del gruppo di lavoro/tavoli tecnici saranno individuati rispettivamente dall'Amministrazione e dalle RSU e OO.SS. ed il numero sarà concordato di volta in volta a secondo dell'argomento da trattare
3. I gruppi di lavoro/tavoli tecnici hanno solo valenza tecnica e non sono titolati a sottoscrivere nessun accordo.
4. Le risultanze del lavoro svolto dovranno essere illustrate in sede di tavolo negoziale deputato all'eventuale sottoscrizione di accordi.

**ART. 12**

**Diritto di assemblea**

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da soggetti indicati nell'art. 10 del citato CCNQ.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio del personale, di norma, almeno 3 giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
**Città Metropolitana di Milano**



l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore rima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai Responsabili di servizio e comunicata all'ufficio del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo. La rilevazione può essere anche effettuata tramite gli strumenti di rilevazione delle presenze utilizzati dall'Ente.
5. Nei casi in cui l'assemblea è riservata al personale facente parte di uffici con servizi aperti al pubblico, è svolta di norma all'inizio o alla fine dell'orario di apertura al pubblico.
6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all'esercizio del diritto di assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili.

**ART. 13**

**Diritto di affissione**

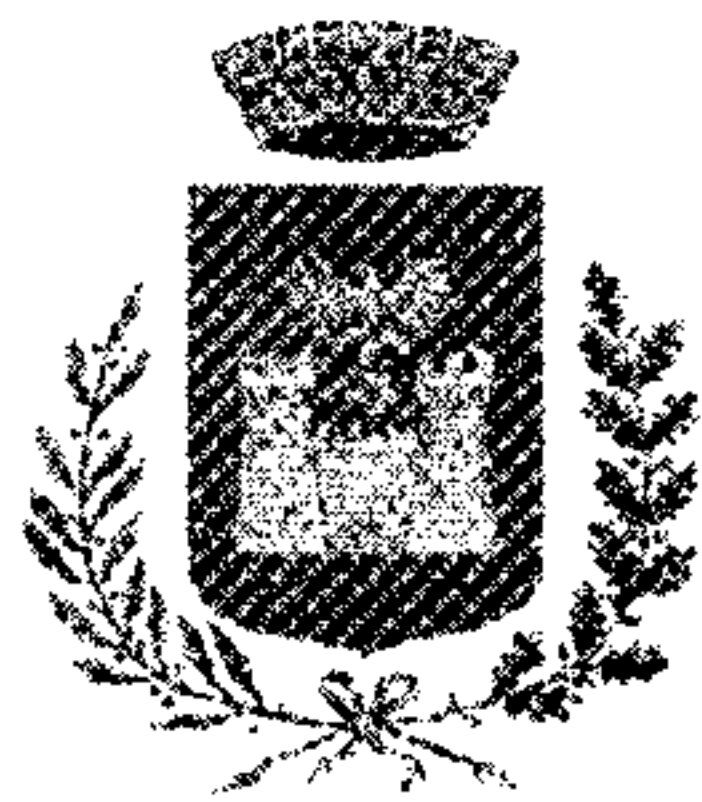
1. La RSU, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacali e di lavoro.
2. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale tramite gli indirizzi istituzionali. La comunicazione delle OO.SS. sindacali è considerata al pari delle comunicazioni istituzionali e l'Ente favorisce la diffusione delle stesse comunicazioni.

**ART. 14**

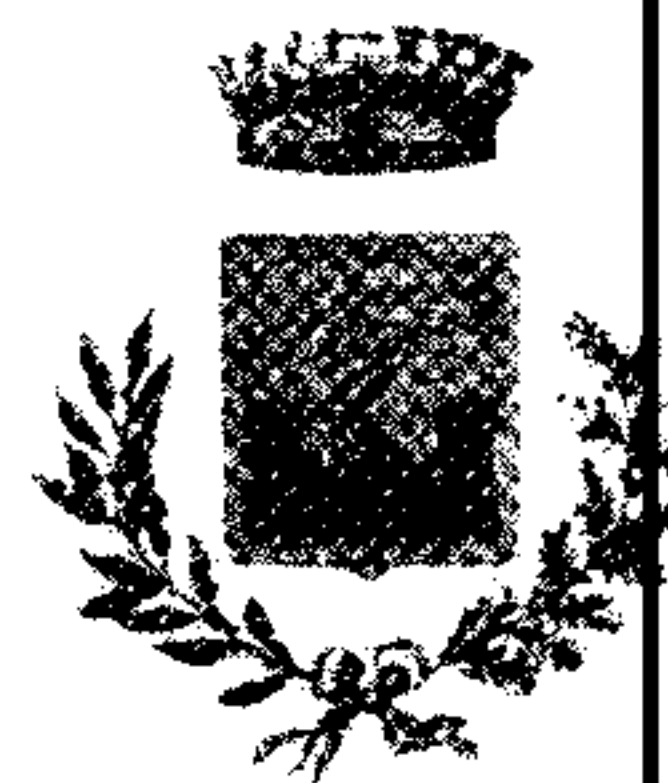
**Servizi minimi essenziali in caso di sciopero**

1. Ai sensi dell'art. 2, c.2 della L. 146/90 e s.m.i. e dell'Accordo Collettivo Nazionale 19/9/2002 come integrato dal CCNQ 8/3/2016 si individuano le prestazioni indispensabili, i contingenti di personale che devono garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero o di assemblea e le procedure da seguire e le modalità per l'erogazione delle prestazioni come di seguito specificate.
2. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al prospetto allegato, sono tenute a darne comunicazione all'ente, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro e le categorie di lavoratori interessati, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
3. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'ente, al





**Comune di Vermezzo con Zelo**  
**Città Metropolitana di Milano**



fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.

4. Le disposizioni in tema di preavviso e di indizione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
6. In ogni caso, riguardo alle modalità di effettuazione degli scioperi, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 6 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali del 19/9/2002.
7. Le prestazioni indispensabili ed i relativi contingenti di personale che devono assicurarle in casi di sciopero, sia per l'intera giornata che per parte di essa, sono le seguenti:

| Servizio                 | Prestazione                                                                                                                                                                                                                                                  | Contingente       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Funzioni di stato civile | Limitatamente a registrazione di nascita e di morte                                                                                                                                                                                                          | Almeno n. 1 unità |
| Servizio elettorale      | Attività prescritte dalla legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, nel periodo che va dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti | Almeno n. 1 unità |
| Servizio Finanziario     | Limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e controllo e/o compilazione delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincide con l'ultimo giorno di scadenza di legge                                    | Almeno n. 1 unità |

**ART. 15**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle disposizioni legislative vigenti.